



Via Lamarmora n. 7 - 25038 Rovato (BS)
P. IVA 00563420983- C.F. 00450610175
Pec: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it

DISCIPLINARE DI GARA/NORME INTEGRATIVE AL BANDO	
Tipologia: appalto di servizi articolo 3, comma 1, lettera ss) del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Procedura: aperta, articolo 3, comma 1, lettera sss) e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZIALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	
CIG 9208275CE8	

PREMESSE	4
CAPO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
ART. 2. VALORE E DURATA DELL'APPALTO.....	5
ART. 3. IMPORTI A BASE D'ASTA	5
CAPO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
ART. 4. SOGGETTI AMMESSI	7
ART. 5. RTI, CONSORZI E DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA	7
ART. 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	8
6.1. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE (ARTICOLO 80, COMMA 1, DEL CODICE).....	8
6.2. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER SANZIONI ANTIMAFIA (ARTICOLO 80, COMMA 2, DEL CODICE)	9
6.3. PERSONE FISICHE DESTINATARIE DEI PROVVEDIMENTI OSTATIVI (ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL CODICE).....	9
6.4. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI (ARTICOLO 80, COMMA 4, DEL CODICE)	11
6.5. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE A), B), C), C-BIS), C-TER), D), E), DEL CODICE)	11
6.6. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE F), F-BIS, F-TER, G), H), I), L), M), DEL CODICE)	12
6.7. MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA (ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001).....	13
ART. 7. REQUISITI SPECIALI.....	14
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE IV, SEZIONE A, DEL DGUE)	14
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE IV, SEZIONE B, DEL DGUE)	14
7.2.1. COMPROVA DEL POSSESSO DEL REQUISITO	14
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE IV, SEZIONE C, DEL DGUE)	14
7.3.1. COMPROVA DEL POSSESSO DEL REQUISITO	14

ART. 8. SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE IV, SEZIONE D, DEL DGUE).....	15
ART. 9. POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI A IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.....	15
9.1. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.	15
9.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.....	15
ART. 10. AVVALIMENTO (CONDIZIONI DICHIARATE ALLA PARTE II, SEZIONE C, DEL DGUE).....	16
ART. 11. SUBAPPALTO (CONDIZIONI DA DICHIARARE ALLA PARTE II, SEZIONE D, DEL DGUE)	18
<u>CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....</u>	19
ART. 12. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ	19
ART. 13. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINI	19
ART. 14. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI.....	20
14.1. REGOLE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA	20
14.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I.	21
<u>CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	23
ART. 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1 – BUSTA A).....	23
15.1. A) DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI.....	23
15.2. B) GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE.....	24
15.3. C) CONTRIBUTO ANAC	25
15.4. D) PASSOE.....	25
15.5. E) PROCURA (CAMPO NON OBBLIGATORIO)	25
15.6. F) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AVVALIMENTO (CAMPO NON OBBLIGATORIO)	26
15.7. G) ATTI RELATIVI AL R.T.I O CONSORZIO (CAMPO NON OBBLIGATORIO).....	26
15.8. H) CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (CAMPO NON OBBLIGATORIO)	26
<u>CAPO 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....</u>	27
ART. 16. DOCUMENTAZIONE TECNICA (STEP 2 – BUSTA B).....	27
<u>CAPO 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA</u>	28
ART. 17. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (STEP 3 – BUSTA C).....	28
<u>CAPO 7 – INVIO DELL’OFFERTA</u>	29
ART. 18. INVIO DEFINITIVO DELL’OFFERTA.....	29
<u>CAPO 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE.....</u>	30
ART. 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
19.1. PUNTEGGIO TECNICO (PTEC).....	30
19.2. PUNTEGGIO ECONOMICO (PEECO).....	34

<u>CAPO 9 – FASE DI GARA</u>	36
ART. 20. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE.....	36
ART. 21. VERIFICA DEI PLICHI DIGITALI E APERTURA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
21.1. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI.....	36
21.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
21.3. PROCEDIMENTO RELATIVO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO	37
ART. 22. APERTURA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	38
22.1. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
22.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «DOCUMENTAZIONE TECNICA».....	38
ART. 23. APERTURA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	38
23.1. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «DOCUMENTAZIONE ECONOMICA».....	39
ART. 24. VERIFICA DI EVENTUALI OFFERTE ANOMALE	39
<u>CAPO 10 – FASE DI AGGIUDICAZIONE</u>	40
ART. 25. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	40
ART. 26. AGGIUDICAZIONE	40
ART. 27. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.....	40
ART. 28. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE	40
ART. 29. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE	40
<u>CAPO 11 – STIPULA DEL CONTRATTO</u>	42
ART. 30. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
ART. 31. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	42
<u>CAPO 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI</u>	43
ART. 32. COMUNICAZIONI AGLI OPERATORI ECONOMICI.....	43
ART. 33. QUESITI, ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE	43
ART. 34. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	43
ART. 35. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
35.1. EVENTUALI LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AGLI ATTI.....	44
ART. 36. CONTROVERSIE	44
36.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	44
36.2. CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE	44
ART. 37. SUPPLENTE	44
ART. 38. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE	45
ART. 39. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI.....	45
39.1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA).....	45
39.2. ALLEGATI.....	46

PREMESSE

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”) indetta dal Comune di Rovato.

L'affidamento in oggetto è disposto con la determinazione a contrarre richiamata nel bando, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.

Trattandosi di procedura relativa a servizio rientrante nella fattispecie di cui all'art. 142, comma 5-ter del Codice, non è fatta applicazione integrale del Codice stesso, e le regole della procedura saranno conformi a quanto in detto articolo espressamente previsto, nonché ai principi generali governanti la disciplina degli appalti pubblici, ed a tutte le ulteriori disposizioni richiamate in auto-vincolo nei documenti di gara. In caso di discordanza tra disposizioni codicistiche, pur se richiamate, ed il contenuto generale o specifico del presente atto, prevarrà quest'ultimo.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti “ARIA”, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma “Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura (cfr. <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, ed è disponibile nella sezione documentazione di gara sulla piattaforma “Sintel”. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il RUP è la dott.ssa Annalisa Andreis.

Capo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale per il Comune di Rovato.
2. Il tutto come dettagliatamente esplicitato nel Capitolato prestazionale allegato al presente documento, al quale si rimanda.

Art. 2. Valore e durata dell'appalto

1. Il contratto avrà durata di tre anni solari, con decorrenza presunta dal 01 settembre 2022, o comunque dalla data di effettivo avvio delle prestazioni, e scadenza al 30 agosto 2025.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Il valore dell'appalto relativo ai primi tre anni è pari a € 1.125.208,50, oltre i costi per rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a 475,00 euro.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà:
 - di disporre il rinnovo del contratto, per un importo pari a € 1.125.208,50, oltre € 475,00 di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
 - di disporre una proroga del servizio ex art. 106, c.11 del Codice, per un valore stimato di € 187.534,75.
 - di disporre alternativamente o in combinazione tra loro, nei limiti del 20% del valore contrattuale di cui sopra, cumulato con le opzioni di proroga e rinnovo, dell'ulteriore opzione di cui all'art. 106, commi 1, lett. a) del Codice, per far fronte ad eventuali sviluppi del servizio sotto il profilo quantitativo, ovvero per la richiesta di materiale biodegradabile e compostabile o acqua in bottiglia, ovvero per estendere il servizio domiciliare anche al pasto serale, ovvero ancora per altre esigenze analoghe, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, per un valore stimato di € 450.083,40.
 - Il valore stimato dell'appalto, comprensivo di ogni forma d'opzione previsto dagli atti di gara, dell'appalto è dunque pari a € 2.888.985,15.
5. Ai sensi dell'art. 23, c. 16, del Codice il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante è pari al 46,60% del valore triennale stimato dell'appalto.
6. I requisiti di partecipazione, ed in generale ogni altro adempimento connesso al valore presunto del contratto, è calcolato sulla base del valore triennale dello stesso, escluse dunque le opzioni, in quanto meramente potenziali, eccettuato il contributo Anac che è da computarsi sulla base del valore complessivo.
7. Le attività principali oggetto dell'appalto sono rientranti nel novero dei servizi compresi nell'allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 (CPV 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica).
8. L'appalto non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

Art. 3. Importi a base d'asta

1. Gli importi unitari posti a base d'asta soggetti a ribasso, intesi come costi orari omnicomprensivi ai fini della remunerazione di tutto quanto previsto nel capitolato prestazionale, sono i seguenti:
 - a) Costo unitario pasto ristorazione scolastica: € 5,20;
 - b) Costo unitario pasto assistenziale: € 6,50;
 - c) Costo orario assistente mensa (ASM): € 19,50;
 - d) Incremento sul costo pasto di cui alla lett. a) (che sarà applicato al costo derivante dal relativo ribasso) in caso di prodotti a perdere biodegradabili e compostabili: € 0,85

- e) Incremento sul costo pasto di cui alla lett. a) (che sarà applicato al costo derivante dal relativo ribasso) in caso di utilizzo di acqua in bottiglietta da 500 ml: € 0,17
2. Non potranno essere offerti valori unitari superiori a quelli posti a base d'asta.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4. Soggetti ammessi

1. Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
 - i. riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera d) e dell'articolo 48, del Codice;
 - ii. riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
 - iii. aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
 - iv. riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
2. Per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
3. Per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Art. 5. RTI, consorzi e divieto di partecipazione plurima

1. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. In assenza di indicazione s'intende che il consorzio parteciperà in proprio.
2. Qualora un consorzio indichi un altro consorzio per l'esecuzione, anche quest'ultimo soggiace alla disposizione di cui al precedente capoverso.
3. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - a) individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - b) in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
 - c) individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;
4. Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
 - a) non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;

- b) non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
5. Se ricorre una delle condizioni di cui ai due precedenti capoversi, sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

Art. 6. Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
 - a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
3. Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono possedere **Piscrizione nell'elenco dei fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list di cui all' art. 1 commi 52 e 53 della L. 190/2012) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

6.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

1. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- 1) Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6, devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della

commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.

- 2) L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi siano sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
- 3) Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero ii, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 4) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria si applica il comma 10 dell'art. 80.
- 5) Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso) o in caso di revoca della condanna medesima.
- 6) Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2. Motivi di esclusione per sanzioni antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

1. Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, o dell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, di:
 - a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

- 1) Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
- 2) Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.

6.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)

1. L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
 - A) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 - i. in caso imprenditore individuale: il titolare;
 - ii. in caso di società di persone: tutti i soci;
 - iii. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 - iv. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);

- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- v. limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- vi. in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- vii. i direttori tecnici;
- B) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera A), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
2. Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

- 1) In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
- 2) Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
- 3) Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.

- 4) Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
- 5) Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostantiva o potenzialmente ostantiva, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

6.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

1. L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
 - a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
 - b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostantiva al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
2. L'operatore economico può altresì essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, nei limiti attualmente previsti dalla norma in rubrica. In ogni caso l'offerente ha l'obbligo di dichiarare anche i debiti di cui alle precedenti lett.re a) e b), anche se non definitivamente accertati.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

- 1) L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 2) Quanto alla lettera b):
 - il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
 - non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella prevista dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)

1. L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
 - b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fatta salva l'ipotesi di concordato con continuità aziendale;
 - c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali a titolo esemplificativo:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - altri illeciti ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante, che l'operatore economico ha comunque l'obbligo di dichiarare (es. rinvii a giudizio, risoluzioni contrattuali anche se impugnate, ecc).
- d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

- 1) Le condizioni di cui alle lettere a) e c), c-bis), c-ter), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
- 2) Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, ed in tal caso vige l'obbligo avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 10;
 - in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici, senza che sia necessario ricorrere all'avvalimento, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
 - se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successivo art. 10;
- 3) Quanto agli illeciti professionali, a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso dovere effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, o dalle citate linee guida, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
- 4) Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

6.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

1. L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- i) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- j) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- k) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

- 1) Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
- 2) Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
- 3) Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
 - a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

6.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

1. E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n.

165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 7. Requisiti speciali

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

7.1. Requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con quella in affidamento. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, producendo la relativa documentazione dimostrativa.

7.2. Requisiti di capacità economico finanziaria (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)

1. Fatturato complessivo conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali risulti depositato il bilancio non inferiore ad euro 1.500.000,00 IVA esclusa. In ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, ed ai fini di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà consentito dimostrare il requisito non considerando l'esercizio 2020, e scalando di una annualità (es. bilancio 2021 non depositato, comprova con annualità 2017-2019; bilancio 2021 depositato, comprova con annualità 2021, 2019 e 2018).
2. Il requisito connesso al fatturato è inserito al fine di garantire alla Stazione Appaltante l'individuazione di un contraente con capacità proporzionate al valore dell'appalto, considerati gli investimenti e le anticipazioni finanziarie che la natura del servizio richiede (approvvigionamenti, attrezzature ecc.), a tutela delle esigenze di continuità imposte da un servizio rivolto ad una fascia sensibile della popolazione, e volto al concretamento del diritto allo studio costituzionalmente garantito. I criteri individuati ed indicati sono in ogni caso congrui rispetto a quanto previsto dall'art. 83, comma 5, del Codice, e consente agevolmente la partecipazione anche alle microimprese.

7.2.1. Comprova del possesso del requisito

1. La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dei bilanci di esercizio, o di altra documentazione contabile ufficiale idonea per il fine.
2. A semplice richiesta della Stazione Appaltante i documenti dovranno essere caricati sulla libreria virtuale dell'offerente nell'ambito del sistema Avcpass e trasmessi per il tramite dello stesso.

7.3. Requisiti di capacità tecnico professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. Aver gestito nel periodo compreso tra il 01/10/2018 ed il giorno antecedente la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea almeno uno o più contratti relativi a servizi di ristorazione analoghi, con numero cumulativo di pasti non inferiore a 300.000 unità.

7.3.1. Comprova del possesso del requisito

1. La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di Pubbliche amministrazioni o Enti pubblici è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/Committente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata, del numero di pasti erogati e del costo unitario. Allorquando dalla certificazione non si desumano tutti i dati necessari alla comprova, dovranno essere prodotti i documenti di gara cui i contratti si riferiscono, ovvero i relativi contratti, contenenti le informazioni mancanti;
 - copia conforme del contratto, dal quale evincere tutte le informazioni richieste;
2. Laddove tali certificati riportassero al loro interno la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", potranno essere comunque utilizzati ai fini della comprova dei requisiti e della stipula del contratto.
 3. La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di Committenti privati, è fornita mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
 - Copia della documentazione contabile o contrattuale che attesti la misura dei servizi svolti.
 4. A semplice richiesta della Stazione Appaltante i documenti dovranno essere caricati sulla libreria virtuale dell'offerente nell'ambito del sistema Avcpass e trasmessi per il tramite dello stesso.

Art. 8. Sistema di garanzia della qualità (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)

1. L'offerente deve dimostrare il possesso delle seguenti certificazioni, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato da un organismo di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di accreditamento firmatario degli Accordi di Mutuo Riconoscimento nel settore specifico:
 - certificazione EN ISO 22000, con riferimento a categoria alimentare pertinente alla ristorazione collettiva;
 - certificazione EN ISO 14001, oppure valida registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit.

Art. 9. Possesso dei requisiti per operatori economici a idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

9.1. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, anche in deroga ad eventuali difformi previsioni codicistiche:
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché quello relativo all'iscrizione alla white list, deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.
3. I requisiti relativi alla capacità economico finanziaria ed alla capacità tecnico professionale devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ma ciascun soggetto raggruppato deve possedere il singolo requisito in misura percentuale pari alla quota di esecuzione assunta.
4. Le certificazioni di qualità devono essere possedute da tutti i soggetti raggruppati.

9.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonché l'iscrizione alla white list, deve essere posseduto dal consorzio e

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Per il solo consorzio che non esegua in proprio le prestazioni opera una deroga rispetto alla necessaria coerenza prevista dal precedente art. 7.1.

3. I requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nonché le certificazioni di qualità, sono posseduti nei termini di cui all'art. 47 del Codice.

Art. 10. Avvalimento (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.
2. Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 89, l'attività di produzione dei pasti è ritenuta dalla stazione appaltante essenziale, e per tali ragioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente, o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. In tale ultimo caso non sarà considerato "verticale" quel raggruppamento nel quale un soggetto assume la produzione dei pasti, e gli altri le altre attività contrattualmente previste. Detta previsione è volta a garantire la stazione appaltante rispetto alla corretta esecuzione del momento cruciale dell'appalto, e nel particolare:
 - per non ingenerare conflitti con l'art. 89, comma 8, ai sensi del quale il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, sussistendo nella presente gara anche un divieto di subappalto della produzione del pasto; in caso di avvalimento, infatti, è l'impresa ausiliaria a dover eseguire direttamente le prestazioni connesse alla produzione dei pasti presso il centro cottura, unico soggetto titolato ad utilizzarlo in quanto anche titolare della relativa autorizzazione sanitaria; del resto in un siffatto caso non può operare la funzione tipica dell'avvalimento, ovvero l'acquisizione da parte dell'ausiliato della concreta disponibilità dell'intero complesso produttivo del soggetto ausiliario, o di parte di questo, che viceversa è destinato a restare nella concreta disponibilità di quest'ultimo, unico titolato ad utilizzarlo sulla base della SCIA sanitaria all'uopo presentata, chiamato alla produzione diretta dei pasti in nome e per conto dell'ausiliato;
 - per garantire la sicurezza alimentare, grazie all'unicità gestionale tra le diverse e complesse fasi di cui si compone detta fase di servizio (approvvigionamento, stoccaggio, produzione, confezionamento), nell'ambito di un servizio destinato ad una fascia fragile della popolazione (perlopiù bambini da 3 a 11 anni, ovvero anziani, taluni dei quali affetti da specifiche malattie che impongono un regime dietetico speciale). La parcellizzazione delle attività potrebbe infatti causare disallineamenti informativi con deleteri effetti sulla sicurezza del servizio (es. tra le figure operative del cuoco, di pertinenza dell'ausiliaria, e del dietista, di pertinenza dell'ausiliato, con possibili errori forieri di gravi danni alla salute);
 - per garantire la qualità di un servizio d'eccellenza (mensa a ridotto impatto ambientale), avuto particolare riguardo alle specificità del presente appalto in punto di materie prime, e quindi alle puntuali prescrizioni dei CAM (criteri di separazione tra prodotti biologici e convenzionali). La parcellizzazione delle attività potrebbe infatti causare disallineamenti informativi con deleteri effetti sulla qualità del servizio (es. tra le fasi di approvvigionamento di competenza dell'ausiliato e quelle di stoccaggio di competenza dell'ausiliario, con possibili contaminazioni crociate);
 - per evitare che la delicata fase di produzione pasti possa in concreto essere eseguita da un soggetto privo dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente bando, con riferimento tanto alla capacità tecnica (esperienza in appalti analoghi), tanto alle certificazioni di qualità, ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare. L'impresa ausiliaria, infatti, potrebbe anche difettare radicalmente dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, apportati questi dall'offerente principale, con grave vulnus alle garanzie della stazione appaltante che all'uopo detti requisiti aveva preveduto, e che potrebbe in tal guisa vederli "legittimamente" bypassati;

- per consentire alla stazione appaltante l'effettuazione di audit presso il centro cottura, al fine di verificare il rispetto delle prestazioni capitolari, con particolare riferimento al layout ed ai flussi produttivi, fondamentali rispetto alle diete speciali ed al principio di separazione di cui s'è già detto. Allorquando il centro cottura fosse di proprietà di terzi, infatti, la stazione appaltante non avrebbe il potere contrattuale di effettuare ispezioni in loco, giacché è l'impresa l'unica controparte contrattuale, e come tale destinataria degli effetti e degli obblighi in tal senso previsti dal contratto, che viceversa non possono vincolare l'impresa ausiliaria, avvinta esclusivamente da una responsabilità solidale con l'impresa ausiliata.
3. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
 4. L'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
 5. Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del Codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l'avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, fatto salvo il minor richiesto per il cd. avvalimento di garanzia.
 6. Anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 89, i contratti richiesti per la comprova del requisito di capacità tecnica non costituiscono "esperienza professionale pertinente", e non è l'impresa ausiliaria onerata all'esecuzione diretta delle prestazioni, fermo restando l'effettivo trasferimento delle risorse che consenta di ritenere integrato il requisito, in forma non meramente astratta o cartolare.
 7. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
 8. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
 9. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
 10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

11. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 11. Subappalto (condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

1. È fatto divieto agli offerenti di subappaltare la fase di produzione dei pasti, per motivazioni analoghe a quelle già indicate al precedente art. 10, ed anche ai fini di garantire che la “prevalente esecuzione” dell'appalto avvenga per mano dell'appaltatore, giacché detta fase ne costituisce, indipendentemente dal mero dato economico, l'elemento principale e caratterizzante.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, il subappalto è ammesso per la fornitura del pasto nei giorni festivi e/o per i pasti infrasettimanali ad uso cena nell'ambito del servizio di ristorazione domiciliare, ovvero sui vari servizi per le diete speciali.
3. Non sono previsti limiti quantitativi per le prestazioni diverse da quella suindicata.
4. L'offerente non è tenuto a dichiarare le prestazioni che intende subappaltare; la richiesta di autorizzazione al subappalto potrà avvenire in fase di esecuzione, con modalità e tempistiche analoghe a quelle previste dall'art. 105 del Codice, non applicabile alla presente procedura e richiamato per lo specifico fine e pertanto sul punto complessivamente disapplicato.
5. Non costituiscono in ogni caso subappalto:
 - le mere sub-forniture, così come definite dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 192 del 1998;
 - le attività di cui al terzo comma dell'art. 105.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 12. Assunzione di responsabilità

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato direttamente o con delega a personale dipendente tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.
2. La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.
3. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, anche senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 184 del 2006, eccettuata l'ipotesi di motivata opposizione formulata già in fase di gara.

Art. 13. Presentazione dell'offerta e termini

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del 11/07/2022 - ore 09.00 - pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
2. L'offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l'utilizzo di (e la sottomissione a) alla Piattaforma, con le modalità ivi stabilite.
3. La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto.
4. In particolare, il concorrente dovrà inviare:
 - a) la Documentazione amministrativa
 - b) la Documentazione tecnica
 - c) l'Offerta economica

Il tutto attraverso la funzionalità "Invia Offerta" presente a sistema e come meglio precisato di seguito.

5. Ai sensi dell'art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la Stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
6. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara direttamente a Sistema.

7. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Art. 14. Sottoscrizione degli atti

1. Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto *upload*) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.
2. Nel presente documento l'onere di sottoscrizione è genericamente imputato al legale rappresentante (in caso di raggruppamenti non costituiti a tutti i legali rappresentanti degli operatori economici raggruppati).
3. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessaria l'allegazione di idonea procura, come nel prosieguo meglio esplicitato.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è da ritenersi sufficiente una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.
5. Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").
6. In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). Salvo diverse indicazioni rinvenibili nella Piattaforma, non è necessario che la cartella compressa sia firmata, mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di poteri di firma.

14.1. Regole di Utilizzo della Piattaforma

1. Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel Documento per l'utilizzo della Piattaforma, di seguito si sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.
2. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.
3. Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.
4. Il Sistema consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e l'*upload* dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.
5. La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
6. Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
7. Il Sistema consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del

- “Documento d’offerta” generato dal Sistema in automatico, in formato pdf. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte devono essere nuovamente sottomesse. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta le modifiche operate in fase amministrativa.
8. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.
 9. Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:
 - a) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;
 - b) invio dei medesimi unitamente a quelli generati dal Sistema.
 10. Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:
 - a) è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi al Sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
 - b) è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nel Sistema, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
 - c) il documento denominato “Documento d’offerta” è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);
 - d) il “Documento d’offerta” può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente nel Documento per l’utilizzo della piattaforma “Sintel”. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma “Sintel”, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte.
 11. L’Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:
 - a) di allegare i documenti richiesti;
 - b) di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
 12. Il concorrente esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

14.2. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I.

1. In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, sarà l'impresa mandataria o designata tale a utilizzare e operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato a operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta.
2. La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell'offerta.
3. Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.
4. Resta ferma della sottoscrizione congiunta dell'offerta, tecnica ed economica, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento temporaneo non formalmente costituito.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15. Documentazione amministrativa (step 1 – busta a)

1. Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nel Documento a supporto dell'utilizzo della Piattaforma “Sintel”, e segnatamente:
 - a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello allegato denominato “DGUE”;
 - b) garanzia provvisoria;
 - c) contributo ANAC
 - d) documento PASSOE.
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma):
 - e) procura;
 - f) documentazione relativa all'avvalimento;
 - g) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
 - h) certificazione amministrazioni pubbliche/private per la comprova dei requisiti di capacità tecnica.

Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
2. Tali documenti dovranno essere allegati in “Sintel” utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità “Invia offerta”. Si precisa che i singoli campi in cui inserire i documenti nell'ambiente della piattaforma “Sintel” sono nominati con la medesima terminologia utilizzata nei successivi punti.

15.1.a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

1. Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione conforme all'allegato “DGUE”. Detto modello è stato opportunamente modificato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale. Ciò anche in considerazione della non obbligatorietà del modello, e comunque della non cogenza dell'art. 85 del Codice alla presente procedura.
2. Si invitano gli operatori economici a utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.
3. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
4. Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
5. Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.
6. Il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'offerente (o da tutti i legali rappresentanti degli operatori riuniti o consorziati) e, infine, dovrà essere inserita/allegata nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio dell'offerta amministrativa.
7. In caso di raggruppamenti/consorzi, il DGUE deve essere presentato da ogni singolo operatore economico raggruppato/consorziato.

8. In caso di avvalimento, il DGUE deve essere presentato da ogni singolo operatore economico raggruppato/consorziato anche dall'impresa ausiliaria.

15.2. b) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore

1. Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, nell'apposito campo di "Sintel", idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice, a beneficio dell'Amministrazione, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore base triennale dell'appalto (al netto delle opzioni), ovvero pari a **€ 22.513,67** costituita a scelta dell'offerente da:
 - a) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, ovvero mediante bonifico bancario, sulle coordinate da richiedere alla stazione appaltante mediante la funzione "comunicazioni della procedura" in piattaforma;
 - b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
2. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
3. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp
4. Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì caricare a sistema l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, ed anche nel caso in cui la garanzia sia prodotta in contanti o con modo analogo, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
5. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare il possesso e la tipologia delle certificazioni che hanno legittimato la riduzione dell'importo, ovvero dichiarare la condizione che legittima la riduzione.
6. La fideiussione, nonché l'impegno del fideiussore se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema.

7. Nel caso in cui l'istituto garante non emetta la fideiussione o l'impegno con firma digitale l'offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all'originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
 - la copia per immagine riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità.

15.3. c) Contributo ANAC

1. Il concorrente dovrà inserire/allegare il versamento del contributo all'ANAC, copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad **€ 140,00**, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento.
2. Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
 - "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
 - "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
 - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
3. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
4. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara. Non è necessaria la sottoscrizione del documento, che in ogni caso potrà essere verificato d'ufficio.
5. L'omesso pagamento nei termini, in quanto condizione d'ammissibilità dell'offerta, comporta l'esclusione dalla procedura.

15.4. d) Passoe

1. Il concorrente dovrà inserire/allegare, nell'omonimo campo di "Sintel", il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
2. Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

N.B. Nella generazione del PASSOE l'operatore economico dovrà aggiornare l'elenco dei soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti nel DGUE presentato da ciascun soggetto.

3. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
4. In caso di avvalimento il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.

15.5. e) Procura (campo non obbligatorio)

1. Qualora la dichiarazione di cui all'Allegato del presente Disciplinare (DGUE), e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è

contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

2. Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema tra gli "allegati generici".
3. La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

15.6. f) Documentazione relativa all'avvalimento (campo non obbligatorio)

1. In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente art. 10 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a sistema la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione d'impegno dell'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante;
 - b) contratto di avvalimento in originale o copia autentica.

15.7. g) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio)

1. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare/inserire a sistema, copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale.
2. È facoltà della stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

15.8. h) Certificazioni ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica (campo non obbligatorio)

1. Ancorché non obbligatorio e non sottoposto a regolarizzazione in caso di mancata presentazione, si invitano i concorrenti a produrre in originale, qualora originariamente rilasciati in formato elettronico, ovvero copia scannerizzata corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni che attestino il buon esito dei servizi a proprio favore complessivamente attestanti la misura (importo), la quantità (n. pasti), e la tipologia (causale della fatturazione e/o oggetto del servizio), sino a concorrenza del requisito posto come minimo per l'ammissione alla procedura.
2. Nel caso in cui le Amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", si conferma che tali attestazioni potranno essere utilizzati ai fini della comprova dei requisiti ai fini della stipula del contratto.

Capo 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 16. Documentazione tecnica (step 2 – busta b)

1. Allo step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente deve operare a Sistema presentando la documentazione tecnica richiesta la quale dovrà:
 - a) essere formulata in lingua italiana e priva/e, a pena esclusione dalla procedura di gara, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico idonea a consentire la ricostruzione del prezzo offerto, o a influenzare la commissione giudicatrice. A mero titolo indicativo il progetto dovrà essere costante di **non più di 35 pagine**, allegati esclusi, caratteri e margini standard.
 - b) essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da tutti i soggetti raggruppati);
 - c) contenere l'ordinata descrizione di tutti gli aspetti previsti dal successivo articolo 19 relativo ai criteri di aggiudicazione e in maniera idonea a consentire alla commissione giudicatrice la valutazione dei criteri e dei sub-criteri ivi previsti; ove non diversamente specificato, l'offerta è da riferirsi, per gli aspetti eminentemente tecnico/organizzativi altrimenti incompatibili, al servizio “a regime” previsto dal capitolato prestazionale.

Capo 6 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Art. 17. Documentazione economica (step 3 – busta c)

1. Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica, dovrà:
 - a) indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta economica”, il ribasso medio ponderato – con massimo cinque cifre decimali e con modalità solo in cifre – per come calcolato sulla base dei singoli ribassi offerti sui costi posti a base d’asta. Detto sconto ha valore esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio, e l’operatore è onerato di inserire il singolo ribasso offerto per ciascuno dei costi posti a base di gara.
 - b) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro specifici per la commessa (ovvero i cd. costi propri, valore diverso da quello previsto dalla successiva lett. d – indicare il valore per tre anni senza considerare il rinnovo o le opzioni eventuali);
 - c) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i propri costi della manodopera (valore per tre anni senza considerare il rinnovo o le opzioni eventuali);
 - d) indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, se richiesto dalla schermata, il valore dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze” pari a 475,00 € (valore non soggetto a ribasso);
 - e) caricare a sistema il modulo predisposto dalla Stazione appaltante, con indicazione dei singoli ribassi offerti in relazione a ciascun costo unitario posto a base di gara, nonché le giustificazioni preventive in relazione ai costi per la manodopera. In caso di mancanza indicazione dei singoli ribassi, non si procederà all’esclusione, ma l’omissione sarà intesa quale assenza di volontà di operare differenziazioni sui ribassi offerti, sicché il ribasso indicato sarà indistintamente applicato a tutti i costi unitari. In caso di discordanza tra detto modello e le digitazioni a sistema prevarrà in ogni caso quest’ultimo documento, eccettuato il caso in cui questo sia radicalmente omissivo.

Capo 7 – INVIO DELL’OFFERTA

Art. 18. Invio definitivo dell’offerta

1. Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell’invio e della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:
 - a) scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte, oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
 - b) sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto a) e riepilogativo dell’offerta.

Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti la sottoscrizione del “documento d’offerta” dovrà essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma). Si rammenta che il pdf d’offerta costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
 - c) allegare a Sistema il documento d’offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto b).
2. Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.
3. Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo l’invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Capo 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Art. 19. Criterio di aggiudicazione

1. L'appalto è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
2. La relativa graduatoria di merito verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Componente qualitativa	Punteggio massimo
Offerta tecnica (PTec)	80
Componente economica	Punteggio massimo
Offerta economica (Peco)	20
Totale (PTOT)	100

19.1. Punteggio Tecnico (Ptec)

1. Il Punteggio Tecnico (Ptec) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica, con le modalità nel prosieguo indicate.
2. La documentazione tecnica da presentare dovrà essere redatta seguendo i mandati indicati nel capitolato Prestazionale, e strutturata secondo lo schema qui di seguito riportato:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE		Punteggio Max 80	Criterio
A	Personale	13	
	A1 L'offerente dovrà indicare e descrivere l'organico che si impegna ad impiegare nell'appalto, preferibilmente anche mediante un diagramma di Gantt, evidenziando la distribuzione delle attività in una giornata tipo, con riferimento al personale operativo impiegato nell'appalto (assistenti mensa presso i diversi refettori, direttore/referente del servizio, addetti alla distribuzione dei pasti domiciliari ecc.), con dettaglio di funzioni, qualifiche, giorni, orari e sedi di servizio (cfr. capo 14 – personale - del Capitolato Prestazionale), nonché il monte ore giornaliero e settimanale complessivo. Va sempre garantito il rispetto del rapporto bambino/assistente previsto dall'art. 45 del capitolato, alla luce dei numeri giornalieri stimati all'art. 7 del capitolato, e vanno evidenziate le eventuali migliorie rispetto a detto parametro	7	Discrezionale
	A2 L'offerente dovrà illustrare le proprie politiche relative al personale [turnover, sostituzioni, benessere dipendenti, ecc.]	3	Discrezionale
	A3 L'offerente dovrà illustrare il proprio piano della formazione del personale relativa al primo anno scolastico, in coerenza con quanto previsto dall'art. 46 del Capitolato Prestazionale, con specifica indicazione degli argomenti trattati, del monte ore, e della modalità formativa (in caso di mancata indicazione la formazione s'intenderà nella forma tradizionale "in aula"). Dovranno altresì essere indicati i criteri per la programmazione della formazione in itinere per gli anni successivi al primo, nei quali dovranno essere garantite attività formative in misura non inferiore al 50% del monte ore previsto per il primo anno (nella della migliororia rispetto ai	3	Discrezionale

		parametri minimi del capitolato si terrà conto degli elementi quantitativi solo in relazione a profili di adeguatezza, e non saranno oggetto di valutazione attività ritenute ultronee o abnormi rispetto al necessitato		
B		Produzione pasti ed emergenze	25	
	B1	Caratteristiche ed organizzazione del centro cottura: allegare planimetria con identificazione delle aree e dei flussi produttivi, con descrizione degli elementi ritenuti qualificanti rispetto alla qualità complessiva del servizio; dei criteri generali per il rispetto di quanto previsto dai CAM (principio di separazione tra derrate convenzionali e biologiche) e per la corretta e sicura gestione delle diete speciali.	5	
	B2	L'offerente dovrà dichiarare i tempi di percorrenza che si impegna a rispettare per la consegna dei pasti ai refettori di cui all'art. 6 comma i) del Capitolato prestazionale (per la primaria Capoluogo indicare la sede di via Sant'Orsola) - in ogni caso non superiori a quelli previsti dal Capitolato medesimo (Cfr. artt. 10 e 29) - indicando l'ubicazione del centro cottura e quindi il punto di partenza. I tempi vanno stimati con il sistema google maps, effettuando la simulazione in un momento in cui si rilevino ipotesi di traffico regolare (copiare o allegare le relative schermate). Ai fini della valutazione verrà computato il valore medio, ed il punteggio sarà attribuito in misura inversamente proporzionale, attribuendo il punteggio massimo all'offerente che garantisca la tempistica minore. La commissione si riserva di procedere autonomamente al reperimento delle tempistiche mediante il succitato sistema	7	Inversamente proporzionale
	B3	L'offerente dovrà descrivere le soluzioni alternative a proprio carico che si impegna a mettere in atto per far fronte ad eventuali situazioni straordinarie di emergenza e relative a scenari di temporanea indisponibilità del centro cottura, tali da garantire la continuità del servizio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Prestazionale	3	Discrezionale
	B4	L'offerente dovrà descrivere le soluzioni tecniche che intende proporre per garantire l'ottimale mantenimento della temperatura e della qualità organolettica dei pasti, avuto riguardo anche al sistema in monoporzione per i pasti agli anziani ed alle relative modalità di confezionamento.	3	Discrezionale
	B5	Descrizione delle accortezze nella cottura dei cibi, al fine di garantire il mantenimento delle proprietà nutritive, ed in generale salubrità, sicurezza e gusto del cibo	3	Discrezionale
	B6	Disponibilità e soluzioni organizzative per consentire agli utenti dei pasti domiciliari di fruire del servizio anche nei giorni festivi, ovvero di ricevere un doppio pasto giornaliero per il consumo in orario serale in condizioni di massima sicurezza alimentare e garantendo la massima qualità (es. regime refrigerato, doppia consegna ecc.)	4	Discrezionale
C		Materie prime (cfr. art. 13 e sottoparagrafi del capitolato)	13	Discrezionale
	C1	L'offerente dovrà illustrare le proprie politiche connesse alle materie prime (valutazione, selezione e rivalutazione fornitori; approvvigionamento, selezione, ricevimento e accettazione; magazzinaggio/stoccaggio), avuto particolare riguardo alle politiche ed alle prassi operative relative ai prodotti biologici o altrimenti qualificati	4	Discrezionale
	C2	Elencazione dei prodotti biologici o altrimenti qualificati che l'offerente s'impegna a fornire nell'ambito delle percentuali	5	Discrezionale

		minime previste dai CAM in relazione alle diverse categorie di prodotti (ortofrutta, carni, ecc.), con evidenza dell'eventuale incremento delle percentuali medesime, e con evidenza dell'eventuale raggiungimento di uno o più dei parametri migliorativi previsti dal D.M. n. 14771 del 18 dicembre 2017 – Allegato I.		
	C3	L'offerente dovrà illustrare la metodologia e gli strumenti operativi di reportistica per agevolare il DEC nelle verifiche circa l'effettivo impiego delle referenze biologiche o altrimenti qualificate, e per la più agevole correlazione tra documentazione fiscale pertinente e grammature dei diversi prodotti previsti in menù.	4	Discrezionale
D		Gestione delle eccedenze	4	
	D1	L'offerente dovrà descrivere in dettaglio il piano di fattibilità per la gestione delle eccedenze alimentari e dei residui della lavorazione e consumo dei cibi. Strategie che s'intendono attivare per l'attivazione del territorio ed il terzo settore per il concreto raggiungimento delle finalità di riduzione degli sprechi (cfr. art. 32 del Capitolato Prestazionale), indicando periodo di attivazione, tipologia di controparte e di soggetti beneficiari.	4	Discrezionale
E		Menù e diete speciali (cfr. Capo 5 del Capitolato prestazionale)	14	
	E1	L'offerente dovrà descrivere in dettaglio i criteri per la formulazione dei menù per la ristorazione scolastica, allegando i menù relativi ad un anno scolastico tipo, e per le due stagionalità previste (autunno/inverno – primavera/estate).	4	Discrezionale
	E2	L'offerente dovrà descrivere in dettaglio i criteri per la formulazione dei menù per la ristorazione assistenziale, allegando i relativi menù relativi ad un anno tipo, e per le due stagionalità previste (autunno/inverno – primavera/estate), ed evidenziando le migliori rispetto ai parametri minimi del capitolato, avuto particolare riguardo alle alternative giornaliere.	4	Discrezionale
	E3	L'offerente dovrà produrre una compiuta descrizione delle modalità e delle strategie per l'implementazione del progetto "Gradimento" (cfr. art. 16, c. ii, lett. s) del Capitolato Prestazionale).	3	Discrezionale
	E4	L'offerente dovrà produrre una compiuta descrizione delle procedure interne per la produzione e la gestione delle diete speciali, avuto riguardo anche al sistema di confezionamento studiato (cfr. art. 19 e sottoparagrafi del Capitolato Prestazionale).	3	Discrezionale
F		Autocontrollo (cfr. Capo 13 del Capitolato Prestazionale).	6	
	F1	L'offerente dovrà illustrare le procedure adottate in ordine all'analisi del rischio con dettaglio della definizione delle fasi critiche; delle procedure interne per la gestione di rintracciabilità e allerte; delle procedure per la comunicazione al Committente di ogni non conformità con influenza sulla sicurezza alimentare completa di gestione della stessa (azioni, tempistiche, responsabilità).	3	Discrezionale
	F2	L'offerente dovrà altresì descrivere in dettaglio il piano delle analisi microbiologiche/chimiche di laboratorio: protocolli adottati, tipologia e frequenza dei campionamenti;	3	Discrezionale

G		Migliorie/Soluzioni migliorative (Le soluzioni proposte devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quantità, obiettivi e misure organizzativo/gestionali, Esse dovranno inoltre: essere integrative rispetto allo standard definito in capitolato; essere espressive della capacità ideativa e innovativa dell'appaltatore; essere coerenti o comunque connesse all'oggetto dell'appalto; essere offerte senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante o delle famiglie; esse potranno liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base dei parametri minimi fissati dal Capitolato Prestazionale, o essere integrativi di questi, nei limiti della succitata coerenza e connessione)	5	
	G1	L'offerente dovrà descrivere in dettaglio le soluzioni migliorative ulteriori, non trattate nei punti precedenti, idonee ad aumentare il livello qualitativo sotto il profilo tecnico, sociale o ambientale.	5	Discrezionale

Ai fini dell'attribuzione dei coefficienti utili ai fini del calcolo del punteggio per i parametri discrezionali, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione”;

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) incomplete – inadeguate – superficiali - fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non sempre in linea con quanto richiesto e sostanzialmente senza apporti migliorativi – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio.	Da 0,00 a 0,19
Mediocre	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto dalla lex specialis e con apporti migliorativi di scarsa importanza – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire in ogni aspetto la regolare esecuzione del servizio ed il perseguimento delle finalità a cui il servizio è destinato.	Da 0,20 a 0,39
Quasi sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto dalla lex specialis e con apporti migliorativi non particolarmente significativi – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio ed il perseguimento delle finalità a cui il servizio è destinato.	Da 0,40 a 0,59
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – attinenti al servizio in fase di affidamento - ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste della lex specialis e con alcuni apporti migliorativi significativi – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del servizio ed il perseguimento delle finalità a cui il servizio è destinato.	Da 0,60 a 0,79

Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis– in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell’esecuzione del servizio.	Da 0,90 a 1

La commissione valuterà in ogni caso l’originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l’effettiva aderenza del progetto alla specificità dell’affidamento in oggetto.

Si invitano infine i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un progetto costante di **35 (trentacinque)** pagine, allegati esclusi, evitando riduzione carattere e impaginazioni tali da rendere disagiata la lettura da parte dei commissari. S’invitano i concorrenti a non produrre allegati ultronei rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara (si ritiene adeguato un numero di allegati per un numero di pagine **non superiore a 20**), ovvero superflui ai fini della valutazione, che non saranno presi in considerazione dai commissari di gara ove ritenuti tali, o comunque ove prodotti in quantità eccessiva.

Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:

- alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 48 (pre-riparametrazione);
- successivamente, per i soli concorrenti ammessi, alla riparametrazione del coefficiente per ciascun sub-criterio di tipo discrezionale, qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo. I coefficienti definitivi si otterranno rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti saranno rapportati a questo in maniera proporzionale. La riparametrazione non opera per i sub-criteri non discrezionali, ovvero per i quali sia prevista una valutazione di tipo on/off, tabellare, ovvero mediante una formula matematica.
- alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun elemento che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
- alla stesura quindi dei punteggi definitivi risultanti per ciascun concorrente ammesso, mediante sommatoria dei punteggi attribuiti ad ogni singolo elemento, senza procedere alla doppia riparametrazione;
- in caso di partecipazione di un solo offerente, non si procederà con le operazioni di riparametrazione, giacché operazione inutile ai fini dell’aggiudicazione.

19.2. Punteggio Economico (PEeco)

Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il coefficiente $V(a)$ e quindi il Punteggio Economico (PEco) sono determinati applicando la seguente formula:

$$V_i = (RMP_i / RMP_{max})^\alpha$$

dove

RMP_i = ribasso medio ponderato offerto dal concorrente i-simo

RMP_{max} = ribasso medio ponderato dell’offerta più conveniente

$$\alpha = 0,2$$

Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il peso attribuito alla componente prezzo. Il punteggio

sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5.

Ai fini della ponderazione dei ribassi offerti, si utilizzeranno i seguenti pesi ponderali e la seguente formula:

- a) Costo unitario pasto ristorazione scolastica: 75
- b) Costo unitario pasto ristorazione assistenziale: 19
- c) Costo orario assistente mensa (ASM): 2
- d) Aumento del costo unitario in caso di materiale monouso a perdere biodegradabile e compostabile: 2
- e) Aumento del costo unitario in caso di fornitura di bottiglietta d'acqua: 2

$$R_p = (\text{ValoreOfferto}_a * \text{Coefficiente}_a) [...] + (\text{ValoreOfferto}_e * \text{Coefficiente}_e)$$

dove:

R_p = ribasso medio ponderato dell'offerta ennesima;

ValoreOfferto_x = ribasso offerto per ogni singolo parametro;

Coefficiente_x = peso ponderale attribuito ad ogni singolo parametro/100.

Il ribasso medio ponderato sarà arrotondato alla quinta cifra decimale, all'unità superiore qualora la sesta sia pari o superiore a 5.

Capo 9 – FASE DI GARA

Art. 20. Disciplina generale delle sedute

1. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata.
2. Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte - e ad assicurare l'immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono dunque in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. tra le innumerevoli Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1350).

Art. 21. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa

1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
2. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta presso gli uffici dell'Amministrazione ove il RUP, eventualmente supportato da un seggio di gara nominato ad hoc, procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
 - b) verifica della firma digitale ed apertura della Documentazione amministrativa;
 - c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.
3. Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dall'Amministrazione, né dagli altri concorrenti, né da terzi.
4. Il RUP procederà quindi all'analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

21.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

1. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
 - a) il cui plico è pervenuto dopo il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
 - b) i cui documenti digitali presentano modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
 - c) che in una o più d'una delle dichiarazioni hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
 - d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
 - e) che non contengano il versamento del contributo Anac, fatta salva la dimostrazione del pagamento avvenuto in data certa antecedente al termine per la presentazione delle offerte;
 - f) in caso di mancata costituzione della garanzia provvisoria, fatta salva la dimostrazione della costituzione in data certa antecedente al termine per la presentazione delle offerte
 - g) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;

- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- h) che, in caso di avvalimento, abbiano ommesso il contratto di avvalimento o allegato un contratto nullo; oppure abbiano indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»).
- i) Ulteriori omissioni che determinino l'irregolarità dell'offerta.

21.2. Soccorso istruttorio

1. Fuori dai casi di cui all'art. 21.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:
- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno ommesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l'indicazione del mandatario, hanno ommesso o indicato in modo impreciso l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti. L'omessa produzione del contratto di avvalimento è sanabile solo se riporta data certa anteriore al termine per la presentazione delle offerte
- d) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile;
- e) che non hanno presentato il PassoE;
- f) che non hanno presentato la garanzia provvisoria, purché essa sia stata costituita con data certa in data antecedente rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- g) per altre omissioni dalla cui risoluzione non derivi una lesione della par condicio.

21.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo, la Stazione appaltante:
- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 giorni, da graduarsi in relazione alla complessità dell'adempimento richiesto, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta, se la loro giuridica esistenza non è comprovata con data certa anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- d) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della

seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).

Art. 22. Apertura busta della documentazione tecnica

1. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il RUP procederà immediatamente all'apertura (sblocco) delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase, ed alla successiva consegna della documentazione di gara alla commissione giudicatrice all'uopo nominata.
2. La Commissione, quindi, procederà, in apposita/apposite seduta/e all'analisi ed alla valutazione delle Offerte Tecniche, e quindi all'attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito dal presente Disciplinare.

22.1. La commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e dovrà essere composta da un numero dispari pari a 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari, presa visione della lista dei concorrenti, dovranno dichiarare la non sussistenza di cause ostative alla nomina in analogia a quanto previsto dall'art. 77, comma 9, del Codice.
2. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione di eventuali offerte anormalmente basse.
3. La commissione potrà essere composta:
 - da dipendenti della stazione appaltante;
 - da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
 - da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto;
 - da professionisti esterni iscritti da almeno cinque anni in albi professionali pertinenti in relazione all'oggetto del contratto, scelti anche sulla base di un criterio di prossimità territoriale in ossequio al principio di economicità, nonché di specializzazione sul tema specifico della ristorazione collettiva.
4. La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Tecnica»

1. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta tecnica, le offerte:
 - a) carenti di elementi sostanziali attinenti all'offerta o comunque irregolari ai sensi dell'art. 59 del Codice;
 - b) che contengono indicazioni di carattere economico idonee a far ritenere violato il principio di segretezza dell'offerta, sia in caso di anticipazione del ribasso offerto, sia in caso in cui l'indicazione di carattere economico sia in grado di incidere significativamente sulle previsioni di convenienza delle offerte, alterando così l'imparzialità dell'iter valutativo della commissione.

Art. 23. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria

1. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche il RUP procederà immediatamente all'apertura e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.
2. Si procederà quindi all'attribuzione dei punteggi secondo le formule indicate nel presente documento.
3. Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e

risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

4. In caso di parità in graduatoria si procederà con la richiesta di miglioramento del prezzo, con le modalità che verranno comunicate nella richiesta medesima, sempre per il tramite della piattaforma telematica ai fini di garantire la massima trasparenza. In caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che ha conseguito il miglior punteggio qualitativo, stante l'assoluta prevalenza di quest'ultimo sull'elemento prezzo. In caso di una nuova parità sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte in situazione di parità.

23.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»

1. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta interna dell'Offerta economica, le offerte:
 - a) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in rialzo;
 - b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
 - c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
 - d) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
 - dei costi della manodopera propri dell'offerente;
 - e) qualora non siano presentate le giustificazioni preventive relative alla manodopera, non si procederà con il soccorso istruttorio, e la richiesta all'aggiudicatario seguirà l'iter di cui all'art. 95 comma 10 del Codice, ovvero quello relativo alla verifica dell'anomalia.

Art. 24. Verifica di eventuali offerte anomale

1. Ancorché la Stazione Appaltante non si sia vincolata all'applicazione integrale dell'art. 97 del Codice, essa si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta allorché in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. A tal fine il RUP procede richiedendo per iscritto all'offerente sospettato di aver inviato un'offerta anomala di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell'offerta.
3. Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
4. All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
5. Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
6. La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.
7. La Stazione appaltante esclude altresì l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Capo 10 – FASE DI AGGIUDICAZIONE

Art. 25. Proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione a favore dell'offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 26. Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 25 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:
 - a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice.

Art. 27. Controllo sul possesso dei requisiti

1. Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
 - a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema Avcpass.
 - b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante, anche per il tramite del sistema Avcpass;
 - c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
 - d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.

Art. 28. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Art. 29. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
2. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

- a) procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- b) revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- c) imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti.

Capo 11 – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 30. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

1. Il contratto non può essere stipulato prima:
 - a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
 - b) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
 - c) sono fatte salve le deroghe e/o le semplificazioni previste Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76.

Art. 31. Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:
 - a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto e le informazioni necessarie all'uopo richiesta;
 - b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l'art. 103 è qui integralmente richiamato ai fini della disciplina applicabile alla costituzione, alla gestione ed allo svincolo della garanzia definitiva;
 - c) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative richieste dai documenti di gara;
 - d) a depositare presso la Stazione tutte le spese per la stipula del contratto;
 - e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
 - f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante procederà all'escussione della garanzia resa; ad addebitare al soggetto inadempiente i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria; ed a segnalare all'ANAC l'inadempimento ai fini dell'inserimento del Casellario.

Capo 12 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 32. Comunicazioni agli operatori economici

1. Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
 - a) mediante la pubblicazione sul profilo di committente o nella sezione documentazione di gara della Piattaforma nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - b) se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), o se rese nell'ambito della funzionalità "comunicazioni" della Piattaforma, nei seguenti casi:
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici.

Art. 33. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile

1. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, per quanto compatibile con le disposizioni che seguono:
 - a) le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - b) la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 2 (due) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 4 (quattro) giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - c) le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
2. Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma per il tramite della funzionalità "Comunicazioni della procedura";
3. I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione "documentazione di gara" sulla Piattaforma.
4. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - d) consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - e) accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - f) prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

Art. 34. Sopralluogo facoltativo

1. In coerenza con le prescrizioni di cui alla L. 120/2020, il sopralluogo non è obbligatorio e non è condizione per la presentazione dell'offerta.
2. Il sopralluogo facoltativo potrà cionondimeno essere effettuato sino al giorno di scadenza del termine della presentazione delle offerte, previo appuntamento da concordare con la Stazione Appaltante e da richiedersi per mezzo della funzionalità comunicazioni della procedura presente sulla piattaforma (indicando recapito telefonico e almeno 3 disponibilità di date ed orari) almeno quattro giorni prima rispetto alla scadenza del medesimo termine, al fine di consentire l'organizzazione tecnica del sopralluogo medesimo in condizioni di sicurezza. Non si garantisce riscontro alle richieste tardive.

Art. 35. Accesso agli atti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice;
 - b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
 - c) a tutti gli offerenti ammessi, dopo l'aggiudicazione.

35.1. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

1. L'accesso agli atti per le offerte tecniche, ovvero per quelli relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali, qualora tale condizione sia stata preventivamente dichiarata dall'offerente in fase di presentazione dell'offerta e/o delle giustificazioni.
2. Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l'accesso agli atti se ne accerti l'oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità; in ogni caso è consentito all'offerente l'accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.

Art. 36. Controversie

36.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, come segue:
 - a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, se presentato contro l'esclusione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

36.2. Controversie in materia contrattuale

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 37. Supplente

1. Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

Art. 38. Riserva di aggiudicazione

1. La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
 - a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
 - b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 39. Altre disposizioni e informazioni

39.1. Trattamento dei dati personali (informativa)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., la stazione appaltante (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione della gara.
2. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
3. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
5. Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
6. I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento di gara; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.
7. In particolare, si tratta di:
 - consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
 - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara che verranno di volta in volta costituite;

- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria;
8. Con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;
 9. Il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

39.2. Allegati

1. DGUE
2. Modello offerta economica